

BStGer RR.2021.4 vom 22. April 2021

Bundesstrafgericht, 2021-04-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2021.4

FR: TPF RR.2021.4 du 22 avril 2021

IT: TPF RR.2021.4 del 22 aprile 2021

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Erwägungen

E. 1.1

La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.2

I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di

- 4 -

assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce "Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bi-laterali", 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie sono anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS 0.311.53), nonché la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), conclusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per l'Italia il 4 novembre 2009 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56), in particolare l'art. 46 richiamati gli art. 14 e 23. Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136

IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3

La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

E. 1.4

Interposto tempestivamente contro i sopraccitati punti del dispositivo della decisione di chiusura (v. Fatti lett. D), il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare delle relazioni bancarie n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 presso banca E., oggetto della decisione impugnata, il ricorrente è legittimato a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

- 5 -

E. 2

Il ricorrente censura innanzitutto l'assenza di una decisione di delega d'esecuzione al MP-TI da parte dell'UFG. Difetterebbero quindi tutte le necessarie considerazioni circa un esame sommario relativo alle esigenze formali e sull'ammissibilità previsto dall'AIMP.

E. 2.1

Giusta l'art. XVII par. 1 dell'Accordo italo-svizzero, le domande di assistenza giudiziaria, comprese quelle formulate dalle autorità amministrative di cui all'articolo II dello stesso Accordo, possono essere indirizzate direttamente all'autorità competente a eseguire il provvedimento relativo all'assistenza e restituite per la stessa via. Sono fatti salvi i casi di cui agli articoli XVIII e XIX dello stesso Accordo. L'art. 16 cpv. 1 AIMP prevede che i Cantoni cooperano all'esecuzione della procedura d'estradizione. Salvo diversa disposizione del diritto federale, incombe loro di eseguire le domande d'altra assistenza, di assumere il perseguimento penale in via sostitutiva e di eseguire le decisioni penali. Essi sottostanno alla vigilanza della Confederazione in quanto debba essere applicata la presente legge. Secondo l'art. 78 AIMP, fatta salva la trasmissione diretta all'autorità cantonale o federale competente per l'esecuzione, l'Ufficio federale riceve le domande estere (cpv. 1). L'Ufficio federale esamina sommariamente se la domanda soddisfa le esigenze formali e la trasmette all'autorità d'esecuzione competente, eccetto che sembri manifestamente inammissibile (cpv. 2).

E. 2.2

Ora, nella misura in cui, come nel caso concreto (v. act. 1.3, pag. 1), la rogatoria è stata trasmessa direttamente, come previsto dall'art. XVII par. 1 dell'Accordo italo-svizzero, al MP-TI quale autorità d'esecuzione, senza transitare quindi dall'UFG, una decisione di delega non risulta necessaria. In questi casi non vi è quindi nemmeno un esame sommario dell'ammissibilità della rogatoria da parte dell'UFG come previsto dall'art. 78 cpv. 2

AIMP, analisi che viene comunque fatta direttamente secondo i più severi crismi dell'art. 80 AIMP dall'autorità d'esecuzione (v. KUSTER, Commentario basilese, 2015, n. 1-3 ad art. 80 AIMP) e il cui risultato, nella fattispecie, è contenuto nella decisione di entrata in materia del 3 marzo 2020 (v. act. 1.4, pag. 3). La censura va quindi disattesa.

E. 3

Il ricorrente sostiene che la rogatoria presenterebbe gravi lacune motivazionali, nella misura in cui non emergerebbero con sufficiente chiarezza e precisione i reati perseguiti e i soggetti imputati. L'esame manifestamente superficiale dei requisiti formali della rogatoria e dei motivi di irricevibilità sfocerebbe in una determinazione errata da parte del MP-TI. La rogatoria sarebbe irricevibile anche alla luce dell'art. 2 lett. d AIMP.

E. 3.1

Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic, art. 46 n. 15 UNCAC e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i

- 6 -

dati, il più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).

E. 3.2

In concreto, richiamato quanto già esposto in precedenza (v. supra Fatti lett. A), nella sua rogatoria l'autorità italiana afferma che "in data 06 dicembre 2018, B. ha reso interrogatorio avanti al Giudice per le indagini preliminari di Milano fornendo ampia confessione dei fatti contestati. In tale contesto B. ha rappresentato che nella sua attività di commercialista si è reso conto "che alcuni clienti delle banche avevano conti in Svizzera su cui arrivavano fondi da giri di fatture false" e che "i clienti avevano bisogno di ritirare i soldi da questi conti". B., poi, nel corso dell'interrogatorio prosegue evidenziando che "siccome si cominciava a parlare di scambio di informazioni tra l'Italia e la Svizzera, le banche svizzere effettuavano questo servizio a tutela dei clienti: trasferivano alcuni conti o meglio quasi tutti, presso le loro filiali di Bahamas. Il prelievo poteva essere effettuato direttamente in Svizzera come se il cliente si trovasse alle Bahamas". Tuttavia ad agosto del 2015 le banche hanno smesso di effettuare questo servizio ed a quel punto una serie di dirigenti bancari si sono rivolti a B. per chiedergli esplicitamente di farlo al loro posto. I primi a

fargli questa richiesta sono stati C. (nato in Svizzera il 28/05/1963) e D. (nato in Svizzera il 20/05/1965, residente a Z.), due fratelli della banca E. che lavoravano per la clientela” (atto 3, pag. 1, incarto MP-TI). Per quanto riguarda più particolarmente il ricorrente, l’autorità rogante afferma che egli è “amministratore della società F. Srl risulta aver avuto rapporti commerciali con G. GmbH, società veicolo creata da B. al fine di consentire alla società nazionale di sottofatturare in vendita spostando in capo a quest’ultima entità di diritto austriaco il margine della vendita al reale cliente. Sono state effettuate in data 06.02.2019 perquisizioni domiciliari e presso la sede della società. In data 20.03.2019 A. - mediante una memoria sottoscritta anche dal difensore di fiducia Avvocato H. ha ammesso di aver utilizzato tale meccanismo fraudolento e di aver ricevuto da B. la retrocessione, in contanti, del margine illecitamente allocato in territorio austriaco” (act. 1.3, pag. 18 e seg.). Nelle 48 pagine della rogatoria, l’autorità estera spiega ampiamente il

- 7 -

meccanismo messo in atto da B. e le persone fisiche e giuridiche implicate, tra cui vi è anche il ricorrente, il quale, come indicato dall’autorità estera, avrebbe già ammesso il suo coinvolgimento nel meccanismo fraudolento oggetto d’inchiesta (v. ibidem, pag. 19). Dalla rogatoria emergono chiaramente anche i reati ipotizzati dall’autorità italiana, legati segnatamente all’utilizzo di fatture false finalizzate alla frode fiscale e a operazioni di riciclaggio del denaro movimentato.

Quanto precede soddisfa le esigenze normative e giurisprudenziali poste in materia di esposto dei fatti. Non spetta del resto al giudice dell’assistenza approfondire ulteriormente la fattispecie oggetto d’inchiesta, tantomeno ottenere le prove dei contestati reati. Sarà proprio la documentazione litigiosa a permettere all’autorità estera di progredire nella sua attività investigativa e di acclarare ulteriormente le condotte mosse a carico dei soggetti indagati. Certo, nella decisione impugnata il MP-TI indica in maniera precisa le disposizioni relative ai reati ipotizzati dall’autorità penale italiana, ossia l’associazione per delinquere (art. 416 CP/I), il riciclaggio (art. 648-bis CP/I), l’instestazione fittizia di beni (art. 512bis CP/I), l’emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 e

E. 8

Da quanto sopra discende che il ricorso va integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 9

Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.-, a carico del ricorrente; essa è coperta dall’anticipo delle spese del medesimo importo già versato.

- 15 -